



"Fondazione Cinema per Roma"

STATUTO

Articolo 1

Natura, denominazione e sede

1. E' costituita la Fondazione Cinema per Roma, come persona giuridica di diritto privato senza fini di lucro, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del Codice Civile. Essa è dotata di autonomia statutaria e gestionale.

2. La Fondazione ha sede legale in Roma e può stabilire, per funzioni operative, altre sedi in Italia e all'estero.

Articolo 2

Fondatori

1. Sono Fondatori:

- a) la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma (d'ora innanzi denominata CCIAA di Roma);
- b) la Fondazione Musica per Roma.

Sono altresì Fondatori, secondo quanto previsto nell'atto costitutivo:

- c) il Comune di Roma;
- d) la Regione Lazio;
- e) la Provincia di Roma.

2. Possono divenire Fondatori Successivi le persone giuridiche o fisiche che, rispondendo all'invito dei Fondatori o previo loro gradimento, per il raggiungimento delle finalità

della Fondazione facciano donazioni destinate ad incremento del fondo patrimoniale e/o del fondo di gestione, nella misura indicata dai Fondatori.

Articolo 3

Partecipanti

1. Sono Partecipanti alla Fondazione le persone fisiche e gli organismi ed enti pubblici e privati, anche se privi di personalità giuridica, i quali, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal consiglio di amministrazione.

2. I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

3. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è erogato.

4. L'ammissione alla Fondazione dei Partecipanti è deliberata dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 4

Finalità

La Fondazione ha le seguenti finalità:

- a) realizzare e promuovere la Festa del Cinema di Roma;
- b) promuovere il settore cinema in sintonia con i bisogni e



le istanze di sviluppo culturale, sociale ed economico dell'area metropolitana di Roma, del Lazio e dell'intero Paese;

c) concorrere alla creazione di una vasta ed eterogenea cultura cinematografica, ed in generale sull'audiovisivo, nonché promuovere la ricerca nel settore stesso e dare voce - con la realizzazione di eventi specifici - a nuove forme artistiche cui non è concesso uno spazio nel circuito ufficiale;

d) supportare altre iniziative artistiche che contribuiscono alla diffusione di cultura in ogni forma.

Articolo 5

Attività principali

1. La Fondazione, per il raggiungimento dello scopo istituzionale di cui all'art. 3, provvede alla progettazione, realizzazione e promozione di eventi cinematografici ed audiovisivi, con particolare riguardo alla Festa del Cinema e all'esercizio logistico delle varie attività concernenti la sua utilizzazione. In particolare, la Fondazione gestisce direttamente o indirettamente mediante appalti i seguenti servizi ed attività:

- la gestione economico-amministrativa della Festa e degli eventi collegati;
- la commercializzazione dei biglietti per le manifestazioni di ogni genere che si svolgeranno nella Festa;
- la produzione e commercializzazione di materiale audiovisivo

- vo ed editoriale;
- l'organizzazione e gestione di corsi di formazione, stages, master classes e seminari attinenti, direttamente od indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione, anche utilizzando fondi pubblici italiani, comunitari ed esteri;
 - la realizzazione di diverse tipologie di eventi, spettacoli, mostre, e manifestazioni cinematografiche e, attinenti a queste, incontri, convegni e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione ed il pubblico;
 - l'erogazione di premi e borse di studio;
 - la promozione delle attività che si svolgeranno, a qualsiasi titolo, nelle Festa del Cinema e nelle altre iniziative della Fondazione;
 - la ricerca e la stipulazione di accordi di sponsorizzazione per le attività esercitate.
2. La Fondazione promuove e facilita la costituzione di associazioni e altre forme partecipative che ne sostengano le attività presso la collettività, anche sul piano economico.
3. La Fondazione opera secondo criteri di imprenditorialità e di efficienza e nel rispetto del vincolo di bilancio.
4. Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione può tra l'altro:
- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui - senza

es, at- ti- ce- u a a a li- ia- ive one so- at- à e può : il enza

l'esclusione di altri - l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali;

b) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;

c) promuovere la costituzione e/o la partecipazione ad enti, pubblici e privati, comprese società di capitali, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli istituzionali;

d) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, anche al di fuori della Festa del Cinema.

Articolo 6

Patrimonio e risorse disponibili per la gestione

1. Il Fondo patrimoniale è costituito:

a) dal conferimento effettuato con separato atto dalla Fondazione Musica per Roma avente ad oggetto l'azienda Festa del Cinema di Roma;

b) da un originario fondo di dotazione intangibile di 700.000 Euro, costituito con il contributo di: CCIAA di Roma 300.000



- Euro, Fondazione Musica per Roma 100.000 Euro, nonché, secondo quanto previsto in sede di atto costitutivo, da un contributo iniziale del Comune di Roma 100.000 Euro, della Regione Lazio 100.000 Euro e della Provincia di Roma 100.000 Euro;
- c) dal diritto di uso del complesso immobiliare "Parco della Musica" conferito dalla Fondazione Musica per Roma - che ne è titolare - per la durata della Festa del Cinema, fatti salvi i diritti previsti per l'Accademia di S. Cecilia disciplinati dalla legge;
- d) dalle donazioni dei Fondatori Successivi di cui all'articolo 2, comma 2;
- e) dalle donazioni di qualsiasi entità date in conto patrimonio da persone fisiche o giuridiche, che pur non assumano la qualità di fondatori;
- f) dagli accantonamenti a riserva di qualunque specie decisi dal Consiglio di amministrazione;
- g) da ulteriori beni mobili e/o immobili che nell'atto costitutivo o successivamente siano conferiti in proprietà ovvero in uso permanente alla Fondazione.
2. Sono risorse disponibili per la gestione d'esercizio:
- a) i frutti dell'investimento patrimoniale;
- b) i contributi del Comune di Roma al Fondo di gestione pari a 1,5 milioni di Euro per anno;
- c) i contributi della CCIAA di Roma al Fondo di gestione pari a 1,8 milioni di Euro per anno;

d) i
a 1,5
e) i
pari a
f) i
mente
g) i
dirett
h) le
tra fo
1 cont
secondo
3. È f
modo i
avanzi
1. Sono
- il Co
- il Co
- il Pr
- il Co
2. Il C

- d) i contributi della Regione Lazio al Fondo di gestione pari a 1,5 milioni di Euro per anno;
- e) i contributi della Provincia di Roma al Fondo di gestione pari a un milione di Euro per anno;
- f) i contributi pubblici e le liberalità private, espressamente destinate alle attività dell'esercizio;
- g) i proventi delle attività economiche e finanziarie, svolte direttamente o indirettamente dalla Fondazione;
- h) le risorse provenienti a qualsiasi titolo da qualunque altra fonte.

I contributi di cui alle lettere b), d) ed e) vengono erogati secondo quanto previsto in sede di atto costitutivo.

3. È fatto divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, ai fondatori e agli amministratori, utili e avanzi di gestione, nonché altri fondi o riserve.

Articolo 7


Organi

1. Sono organi della Fondazione:
- il Collegio dei Fondatori;
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 8

Il Collegio dei Fondatori

1. Il Collegio dei Fondatori è costituito dai rappresentanti



legali degli enti Fondatori.

2. Il Presidente del Collegio dei Fondatori viene eletto dai membri del Collegio dei Fondatori stesso e rimane in carica quattro anni.

3. Il Collegio dei Fondatori ha i seguenti compiti:

- a) nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione al di fuori dei membri del Consiglio di Amministrazione su indicazione del Sindaco di Roma;
- b) definisce gli indirizzi istituzionali, culturali e scientifici della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
- c) attribuisce la qualità di Fondatore Successivo a terzi in conformità al disposto di cui all'articolo 2.2;
- d) delibera le modificazioni dello statuto;
- e) esprime pareri in merito al bilancio preventivo e consuntivo.

4. Il Collegio dei Fondatori si riunisce almeno una volta all'anno ovvero ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o su richiesta scritta della maggioranza dei membri. L'avviso di convocazione con l'indicazione dell'Ordine del Giorno, la data e l'ora fissata per l'adunanza deve essere inviata, oltre che ai membri del Collegio dei Fondatori, ai consiglieri ed ai revisori per raccomandata, fax, e-mail o telegramma almeno cinque giorni prima della riunione. Nei casi di urgenza tale termine è ridotto a 48 ore. Il Collegio dei Fondatori è validamente costituito con la presenza della

maggior
 dei vot
 1. Il c
 sto da
 glio si
 previste
 2. Il c
 consigli
 la CCIAT
 un consi
 re nomina
 Consiglio
 Fondazion
 Il Presi
 Collegio
 sopra nom
 Il Consig
 Vicepresid
 10 comma
 Il Consig
 zione mini
 3. Nel cas
 sivi, essi

maggioranza dei membri e delibera validamente a maggioranza
dei votanti.



Articolo 9

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da un numero massimo di otto membri. Ai membri del Consiglio si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2382 del Codice civile.

2. Il Consiglio di Amministrazione è così composto: da un consigliere nominato dal Sindaco di Roma; dal Presidente della CCIAA di Roma o da un consigliere da questi nominato; da un consigliere nominato dalla Regione Lazio; da un consigliere nominato dalla Provincia di Roma. E' membro di diritto del Consiglio di Amministrazione l'Amministratore Delegato della Fondazione Musica per Roma.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione è nominato dal Collegio dei Fondatori al di fuori degli altri membri come sopra nominati.

Il Consiglio d'Amministrazione può eleggere al suo interno il Vicepresidente al quale spettano le funzioni di cui all'art. 10 comma 4.

Il Consiglio di Amministrazione può funzionare nella composizione minima costituita dal Presidente e da altri due membri.

3. Nel caso di ingresso nella Fondazione di Fondatori Successivi, essi potranno designare sino a due componenti del Con-

siglio. In ogni caso, nessun Fondatore Successivo può designare più di un componente.

4. I Consiglieri durano in carica un quadriennio e possono essere confermati. I sostituti dei membri che per qualunque ragione vengono a cessare dalla carica prima della scadenza sono nominati, per il rimanente periodo del quadriennio, da coloro che avevano designato i membri uscenti.

5. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario anche tra i propri membri con il compito di redigere i processi verbali delle adunanze del Consiglio stesso che devono essere trascritti in apposito registro. In caso di assenza il Segretario è sostituito da un Consigliere designato da chi presiede l'adunanza.

6. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni due mesi ovvero ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o su richiesta scritta di almeno tre Consiglieri. L'avviso di convocazione con l'indicazione dell'Ordine del Giorno, la data e l'ora fissata per l'adunanza deve essere inviata ai consiglieri ed ai revisori per raccomandata, fax, e-mail o telegramma almeno cinque giorni prima della riunione. Nei casi di urgenza tale termine è ridotto a 48 ore. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e delibera validamente a maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

E' ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.



In tal caso dovrà essere consentito:

- al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza, far constare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

Articolo 10

Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente è nominato dal Collegio dei Fondatori; dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.
2. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione fissando l'ordine del giorno delle riunioni e lo presiede.
3. Il Presidente è delegato dal Consiglio di Amministrazione per la gestione ordinaria e per ogni altro atto che rientri fra compiti e poteri delegabili.
4. Le funzioni del Presidente - in caso di sua assenza o impedimento - sono esercitate dal Vicepresidente.

Articolo 11

Competenze e poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, ad eccezione di quelli attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri organi.

2. In particolare, il Consiglio:

a) approva nel mese di novembre di ogni anno il bilancio preventivo, predisposto dal Presidente, inteso come il piano delle attività da svolgere nell'anno successivo e con relativi stanziamenti corredato da una relazione illustrativa;

b) approva entro il mese di aprile il bilancio consuntivo dell'anno precedente secondo le modalità e i criteri di redazione e valutazione di cui agli artt. 2423 e seguenti c.c.;

c) delibera l'accettazione di donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili;

d) dispone l'impiego dei fondi patrimoniali secondo criteri di convenienza e sicurezza di investimento;

e) delibera le attività della Fondazione, elaborate eventualmente con la consulenza di esperti;

f) dà criteri in ordine all'eventuale assunzione di personale;

g) delibera criteri e disposizioni relativamente al funzionamento interno;

h) delibera in merito alla stipulazione di mutui ed aperture di credito, nonché relativamente ad ogni altra operazione

bancaria passiva necessaria o utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali e per il funzionamento della Fondazione;

l) delibera direttamente o autorizza il Presidente a deliberare e revocare - congiuntamente o disgiuntamente - procure speciali per singoli atti o categorie di atti inerenti la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione ovvero per atti relativi a specifici progetti, fissando i limiti e le modalità di esecuzione di tali procure;

l) esprime parere sulle modificazioni dello Statuto;

m) delibera su qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione della Fondazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione delega il Presidente per l'ordinaria gestione ovvero per ogni altro atto rientrante nei propri compiti e poteri, non può in ogni caso delegare poteri e attribuzioni relativi a:

a) determinazione degli indirizzi generali di gestione;

b) approvazione e modifica dei regolamenti interni per quanto concerne la struttura organizzativa generale della Fondazione;

c) nomina dei dirigenti;

d) assunzione e cessione di partecipazioni;

e) le materie previste alle lettere a), b) c) e h) del precedente comma 2.

4. La rappresentanza legale della Fondazione di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa, e di fronte ai



terzi spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
La suddetta rappresentanza nonché la firma sociale spettano
altresi alle persone debitamente autorizzate dal Consiglio di
Amministrazione e soltanto per gli speciali oggetti previsti
nella deliberazione stessa.

5. E' conferito al Presidente del Consiglio di Amministrazione
il potere di rilasciare procure per singole operazioni a
dipendenti della Fondazione e/o terzi, come di revocarle.

6. Il Presidente predispone il progetto di bilancio preventivo
e di bilancio consuntivo, corredati dalle rispettive relazioni
sulla gestione.

Tali bilanci vengono analizzati dal Consiglio di Amministrazione
e quindi trasmessi ai componenti del Collegio dei Fondatori,
insieme alla relazione del Collegio dei Revisori dei conti,
almeno quindici giorni prima della data fissata per
l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, ove per qualunque motivo non
avesse acquisito il parere del Collegio dei Fondatori, provvede
comunque alla loro approvazione.

Articolo 12

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei revisori dei Conti è costituito da tre
membri effettivi, di cui uno con la funzione di Presidente
nominato dal Sindaco di Roma, uno dal Presidente della CCIAA
di Roma e uno dalla Fondazione Musica per Roma.

ione. 2. Il Collegio, inoltre, si compone di due revisori supplenti
ttano nominati, rispettivamente, uno dal Sindaco di Roma e uno dal-
io di la Camera di Commercio.
visti I membri del Collegio durano in carica quattro anni e possono
essere confermati.
azio- 3. Il Collegio dei revisori dei Conti provvede al riscontro
oni a della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle
scritture contabili, esprime il proprio parere mediante appo-
renti- site relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi da deposi-
rela- tarsi almeno cinque giorni prima delle scadenze fissate per
l'approvazione.
stra- 4. I Revisori dei conti assistono alle adunanze del Consiglio
di Amministrazione ed hanno facoltà di partecipare alle adu-
Fon- nanze del Collegio dei Fondatori.
i dei 5. I membri del Collegio devono possedere i requisiti profes-
sionali di cui agli artt. 2397 e segg. del Codice civile e
s per sottostanno alle cause di decadenza e di ineleggibilità di
zo non cui all'art. 2399 del c.c.
prov- 6. Il controllo dei conti ed il giudizio sul bilancio spetta
ai revisori dei conti ovvero alla società di revisione, lad-
dove nominata dal Consiglio di Amministrazione. Si applicano
la tre gli artt. 155 e 156 del D.Lgs. 24.2.98 n. 58.



Articolo 13

Remunerazione e decorrenza delle cariche

1. La carica di Presidente e di Consigliere di Amministrazione

ne è remunerata con un'indennità decisa dal Collegio dei Fondatori tenendo conto del carattere non lucrativo della Fondazione.

2. La remunerazione dei Revisori dei Conti è stabilita in base ai minimi delle tariffe professionali.

Articolo 14

Modifiche dello Statuto, durata ed estinzione della Fondazione

1. Le modifiche allo Statuto sono deliberate dal Collegio dei Fondatori con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei suoi componenti.

2. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

3. La Fondazione si estingue se lo scopo della fondazione diviene impossibile o se il patrimonio diviene insufficiente, ed in generale quando ricorrano le cause di estinzione previste dal codice civile.

4. In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, i beni residui saranno destinati - sulla base delle indicazioni dei Fondatori - a persone giuridiche senza fini di lucro che perseguono fini simili o analoghi a quelli fissati nell'art. 3 del presente Statuto.

5. Al fine di provvedere alle attività di liquidazione il Consiglio di Amministrazione nomina un liquidatore che può essere scelto anche tra i membri del Consiglio di Amministrazione uscente.

Articolo 15

Disposizioni varie, transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento ai principi generali ed alle norme del Codice civile e di altre leggi applicabili in materia.

F.f.i: Carlo FUORTES

Andrea MONDELLO

Maria Lisa SALVATORI, teste

Elena GIANNATTASIO, teste

Genaro MARICONDA, Notaio

Copia conforme all'originale che si rilascia per uso di potere.

Roma li. 22 FEBBRAIO 2007

